

310. SANITA' PUBBLICA

C) Disp. concernenti assist. sanitaria e vigilanza igienica

D.P.R. 8-6-1982 n. 470

Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 luglio 1982, n. 203.

D.P.R. 8 giugno 1982, n. 470 ⁽¹⁾.

Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 luglio 1982, n. 203.

⁽²⁾ Vedi, anche, il [D.L. 14 maggio 1988, n. 155](#), riportato alla n. C/XXIV.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della [Costituzione](#);

Vista la [legge 9 febbraio 1982, n. 42](#), recante delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea;

Vista la direttiva n. 76/160 dell'8 dicembre 1975, emanata dal Consiglio delle Comunità europee, concernente la qualità delle acque di balneazione;

Considerato che in data 11 marzo 1982, ai termini dell'art. 1 della [legge 9 febbraio 1982, n. 42](#), è stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;

Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare;

Considerato che risulta così completato il procedimento previsto dalla legge di delega;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di grazia e giustizia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 maggio 1982;

Emana il seguente decreto:

1. Il presente decreto ha per oggetto i requisiti chimici, fisici e microbiologici delle acque di balneazione.

Il presente decreto non si applica alle acque destinate ad usi terapeutici ed a quelle di piscina.

2. Ai sensi del presente decreto si intendono per:

- a) «acque di balneazione» le acque dolci, correnti o di lago e le acque marine nelle quali la balneazione è espressamente autorizzata ovvero non vietata;
- b) «zona di balneazione» il luogo in cui si trovano le acque di balneazione di cui al punto a);
- c) «stagione balneare» il periodo compreso tra il 1° maggio ed il 30 settembre, fatta salva la facoltà prevista al punto c) del successivo art. 4;
- d) «periodo di campionamento» è il periodo che inizia un mese prima della stagione balneare e termina con la fine della stessa.

3. Allo Stato competono:

- a) le funzioni di indirizzo, promozione, consulenze e coordinamento delle attività connesse con l'applicazione del presente decreto;
- b) l'aggiornamento della tabella (allegato 1) e delle norme tecniche (allegato 2), in base a nuove acquisizioni tecniche e scientifiche o per il miglioramento della qualità delle acque destinate alla balneazione o per determinare i valori di parametri per i quali saranno, in data successiva, stabilite le cifre;
- c) le deroghe di cui al successivo art. 9 con decreto del Ministro della sanità.

4. Alle regioni competono:

- a) la redazione e l'invio al Ministero della sanità, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, della mappa degli scarichi, dei corsi d'acqua e dei punti in cui saranno effettuati i campionamenti e le analisi a cura delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, ove istituite, o dai presidi e servizi multizonali ⁽⁴⁾;
- b) l'individuazione delle zone idonee alla balneazione sulla base dei risultati delle analisi e delle eventuali ispezioni effettuate durante il periodo di campionamento relativo all'anno precedente. Tale individuazione è portata a conoscenza del Ministero della sanità e del Ministero dell'ambiente entro il 31 dicembre dell'anno al quale si riferiscono i risultati delle analisi, nonché delle amministrazioni comunali interessate almeno un mese prima dell'inizio della stagione balneare ⁽⁴⁾;

- c) la facoltà di ampliare la stagione balneare secondo le esigenze o le consuetudini locali;
- d) la facoltà di adottare limiti più restrittivi di quelli previsti dalla tabella (allegato 1); in nessun caso possono essere adottati limiti meno restrittivi;
- e) la facoltà di richiedere le deroghe di cui all'articolo 9 del presente decreto;
- f) la facoltà di ridurre la frequenza del campionamento di un fattore 2 quando si verificano le condizioni di cui alla nota 1 all'allegato 1.

Le successive modificazioni delle mappe di cui al precedente punto *a)* nonché i provvedimenti adottati ai sensi dei precedenti punti *c)*, *d)* e *f)* dovranno essere trasmessi tempestivamente al Ministero della sanità.

I risultati delle analisi eseguite almeno con la frequenza indicata nella tabella (allegato 1) saranno trasmessi mensilmente al Ministero della sanità a cura delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, ove istituite, o dai presìdi e servizi multizonali ⁽⁵⁾.

I compiti che dal presente decreto sono attribuiti alle regioni si intendono conferiti, per il Trentino-Alto Adige, alle province autonome di Trento e Bolzano.

(3) Lettera così modificata dall'art. 18, [L. 29 dicembre 2000, n. 422](#) - Legge comunitaria 2000, con la decorrenza indicata nel comma 2 dello stesso articolo.

(4) Lettera così sostituita dall'art. 2, [L. 14 ottobre 1999, n. 362](#).

(5) Comma così sostituito dall'art. 18, [L. 29 dicembre 2000, n. 422](#) - Legge comunitaria 2000, con la decorrenza indicata nel comma 2 dello stesso articolo.

5. Ai comuni competono:

- a) la delimitazione, prima dell'inizio della stagione balneare, a mezzo di ordinanza del sindaco, delle zone non idonee alla balneazione ricadenti nel proprio territorio;
- b) la delimitazione, a mezzo di ordinanza del sindaco, delle zone temporaneamente non idonee alla balneazione qualora nel corso della stagione balneare i risultati delle analisi non risultano conformi alle prescrizioni di cui ai successivi articoli 6 e 7;
- c) la revoca, a mezzo di ordinanza del sindaco, su segnalazione dell'autorità competente, dei provvedimenti di cui ai precedenti punti *a)* e *b)*;
- d) l'apposizione, nelle zone interessate, di segnaletica che indichi il divieto di balneazione sia per la delimitazione delle zone non idonee di cui al precedente punto *a)*, sia per la delimitazione delle zone soggette al provvedimento di divieto temporaneo di cui al precedente punto *b)*;

e) l'immediata segnalazione alle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, ove istituite, o ai presidi e servizi multizonali di nuove situazioni di inquinamento massivo delle acque di balneazione ricadenti nel proprio territorio ⁽⁶⁾.

⁽⁶⁾ Lettera così modificata dall'art. 18, [L. 29 dicembre 2000, n. 422](#) - Legge comunitaria 2000, con la decorrenza indicata nel comma 2 dello stesso articolo.

6. Per l'applicazione di quanto previsto ai precedenti articoli 4, punto *b*), e 5, punto *a*), il giudizio di idoneità alla balneazione è subordinato ai risultati favorevoli delle analisi effettuate nel periodo di campionamento di cui all'art. 2, relativo all'anno precedente.

Le acque si considerano idonee alla balneazione quando per il periodo di campionamento relativo all'anno precedente le analisi dei campioni prelevati almeno con la frequenza fissata nella tabella (allegato 1) indicano che i parametri delle acque in questione sono conformi a quelli della tabella stessa per almeno il 90% dei casi e quando nei casi di non conformità i valori dei parametri numerici non si discostino più del 50% dai corrispondenti valori ⁽⁷⁾.

Per i parametri microbiologici, il pH e l'ossigeno disciolto, non si applica detta limitazione del 50%.

Per i parametri «coliformi totali», «coliformi fecali» e «streptococchi fecali» la percentuale dei campioni conformi è ridotta all'80%. Qualora per i parametri «coliformi totali» e «coliformi fecali» vengano superati, rispettivamente, i valori di 10.000/100 ml e 2000/100 ml, la percentuale dei campioni conformi per detti parametri è aumentata al 95 per cento ⁽⁸⁾.

Nella determinazione delle percentuali di cui al presente articolo non vanno considerati, nel calcolo, i risultati non favorevoli quando gli stessi siano stati rilevati su campioni influenzati da circostanze particolari quali inondazioni, catastrofi naturali, condizioni metereologiche eccezionali.

Non vanno altresì considerati nella determinazione delle predette percentuali i risultati sia favorevoli che quelli non favorevoli delle analisi suppletive effettuate per gli ulteriori accertamenti di cui al comma seguente.

Qualora durante il periodo di campionamento si verifichi che le analisi eseguite su un campione risultino sfavorevoli anche per uno solo dei parametri previsti nella tabella allegata, il laboratorio preposto al controllo di cui al primo comma dell'art. 4 del presente decreto effettuerà tutti i necessari accertamenti al fine di individuare la possibile causa inquinante ed i limiti della eventuale zona inquinata. Oltre ad una accurata ispezione dei luoghi, il laboratorio dovrà effettuare le analisi su cinque campioni da prelevare in giorni diversi e nello stesso punto nonché prelievi nelle zone limitrofe per la delimitazione della eventuale zona inquinata.

Qualora più di un campione sui predetti cinque dia un risultato non favorevole anche per uno solo dei parametri previsti nella tabella allegata, la zona dovrà essere temporaneamente vietata alla balneazione. Il laboratorio, stante l'urgenza degli interventi da adottare, comunicherà immediatamente al sindaco del comune interessato, per i conseguenti e tempestivi provvedimenti di competenza di cui al precedente art. 5, l'esito sfavorevole delle analisi e la individuazione della zona inquinata.

Qualora da una ispezione dei luoghi il laboratorio accerti un evidente inquinamento massivo, indipendentemente dal possibile esito delle analisi, ne darà immediatamente comunicazione al sindaco del comune interessato fornendo le necessarie istruzioni per i conseguenti tempestivi provvedimenti.

Sulle acque dichiarate temporaneamente non idonee alla balneazione dovranno proseguirsi i controlli almeno con la frequenza indicata nella tabella (allegato 1) ⁽⁹⁾.

Nel caso si verificano due analisi favorevoli per tutti i parametri previsti nella tabella allegata, analisi effettuate su due campioni consecutivi prelevati almeno con la frequenza prevista nella tabella (allegato 1), le acque interessate dai provvedimenti di cui all'ottavo comma potranno essere nuovamente adibite alla balneazione con il provvedimento di cui all'art. 5, punto c) ⁽¹⁰⁾.

Le zone considerate non idonee alla balneazione sulla base delle disposizioni di cui ai primi sei commi possono essere dichiarate nuovamente idonee, con provvedimento della regione, nel caso si verifichi che due campioni prelevati, con la frequenza prevista nella tabella (allegato 1), iniziando dal mese precedente l'inizio della stagione balneare immediatamente successiva a quella cui si riferisce il giudizio di non idoneità di cui al presente articolo, risultino favorevoli per tutti i parametri previsti nella tabella (allegato 1). Tale individuazione è comunicata al Ministero della salute ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio entro quindici giorni dall'adozione del relativo provvedimento. Nelle zone dichiarate nuovamente idonee alla balneazione devono essere effettuati campionamenti e analisi ogni dieci giorni per tutto il periodo di massimo affollamento, procedendo immediatamente alla revoca del provvedimento di idoneità alla balneazione qualora siano rilevati almeno due campioni con esito non favorevole anche per uno solo dei parametri previsti nella tabella (allegato 1) ^(10/a).

⁽⁷⁾ Comma così modificato dall'art. 18, [L. 29 dicembre 2000, n. 422](#) - Legge comunitaria 2000, con la decorrenza indicata nel comma 2 dello stesso articolo.

⁽⁸⁾ Periodo aggiunto dall'art. 18, [L. 29 dicembre 2000, n. 422](#) - Legge comunitaria 2000, con la decorrenza indicata nel comma 2 dello stesso articolo.

⁽⁹⁾ Comma così modificato dall'art. 18, [L. 29 dicembre 2000, n. 422](#) - Legge comunitaria 2000, con la decorrenza indicata nel comma 2 dello stesso articolo.

⁽¹⁰⁾ Comma così modificato prima dall'art. 18, [L. 29 dicembre 2000, n. 422](#) - Legge comunitaria 2000, con la decorrenza indicata nel comma 2 dello stesso articolo e poi dall'art. 1, [D.L. 31 marzo 2003, n. 51](#) (Gazz. Uff. 1° aprile 2003, n. 76), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, [L. 30 maggio 2003, n. 121](#) (Gazz. Uff. 31 maggio 2003, n. 125), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

^(10/a) Comma aggiunto dall'art. 1, [D.L. 31 marzo 2003, n. 51](#) (Gazz. Uff. 1° aprile 2003, n. 76), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, [L. 30 maggio 2003, n. 121](#) (Gazz. Uff. 31 maggio 2003, n. 125), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

7. 1. Quando per due stagioni balneari consecutive i risultati dei campioni routinari prelevati in uno stesso punto dimostrino per entrambi i periodi la non idoneità alla balneazione, la zona interessata dovrà essere vietata alla balneazione. Quando in una stagione balneare i risultati dei campioni routinari prelevati in uno stesso punto dimostrino la non idoneità alla balneazione con un numero di campioni non conformi superiore ad un terzo di quelli effettuati, la zona interessata dovrà essere vietata alla balneazione. Poste in atto le misure di miglioramento volte a rimuovere le cause dell'inquinamento, nei limiti delle risorse finanziarie previste da apposite leggi di spesa, il giudizio di idoneità alla balneazione sarà subordinato all'esito favorevole di analisi eseguite negli ultimi sei mesi distribuite anche in due periodi di campionamento consecutivi almeno con la frequenza prevista nella tabella (allegato 1).

2. Se nella stagione balneare precedente sono stati effettuati campionamenti routinari in numero inferiore a quelli minimi previsti nella tabella (allegato 1), la zona interessata dovrà essere vietata alla balneazione. Il suddetto divieto potrà essere rimosso a seguito dell'esito favorevole di analisi eseguite per un intero periodo di campionamento almeno con la frequenza prevista nella tabella (allegato 1) ⁽¹¹⁾.

[\(11\)](#) Articolo così sostituito dall'art. 18, [L. 29 dicembre 2000, n. 422](#) - Legge comunitaria 2000, con la decorrenza indicata nel comma 2 dello stesso articolo.

8. 1. Le regioni, per i punti non idonei alla balneazione per i quali adottano misure di miglioramento nel rispetto delle disposizioni del [decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152](#), comunicano al Ministero dell'ambiente, ai sensi e secondo le modalità previste dall'articolo 9, comma 2, del citato [decreto legislativo n. 152 del 1999](#), tali misure, anche al fine di ottemperare agli obblighi comunitari. Per i casi in cui le regioni accertino che la situazione non necessiti di misure di miglioramento, le stesse dovranno darne adeguata motivazione.

2. Per i punti non idonei alla balneazione, per i quali è necessario adottare misure di miglioramento, fermo restando il divieto di balneazione, non è obbligatorio sottoporre a controllo le acque interessate.

3. Le misure di cui ai commi 1 e 2 sono adottate nei limiti delle risorse finanziarie previste da apposite leggi di spesa ⁽¹²⁾.

[\(12\)](#) Articolo così sostituito dall'art. 18, [L. 29 dicembre 2000, n. 422](#) - Legge comunitaria 2000, con la decorrenza indicata nel comma 2 dello stesso articolo.

9. È consentita la deroga ai valori fissati nella tabella allegata:

a) per i parametri: pH, colorazione e trasparenza per condizioni geologiche o geografiche eccezionali ⁽¹³⁾;

b) quando le acque di balneazione si arricchiscano naturalmente di talune sostanze, con superamento dei valori-limite fissati.

Per le deroghe di cui al presente articolo, le regioni interessate dovranno inviare al Ministero della sanità idonea documentazione che ne giustifichi la richiesta.

(13) Deroghe al valore limite del parametro «trasparenza» sono state disposte: per la regione Sardegna - Spiaggia del Poetto - con [D.M. 5 luglio 2002](#) (Gazz. Uff. 22 agosto 2002, n. 196); per la regione Umbria- Lago Trasimeno - con [D.M. 8 agosto 2002](#) (Gazz. Uff. 22 agosto 2002, n. 196), per l'anno 2002 e con [D.M. 22 settembre 2003](#) (Gazz. Uff. 1° ottobre 2003, n. 228), per l'anno 2003; Deroghe al valore limite del parametro «pH» sono state disposte: per la regione Piemonte - lago Sirio e lago Grande di Avigliana - con [D.M. 5 luglio 2002](#) (Gazz. Uff. 22 agosto 2002, n. 196), corretto con Comunicato 13 settembre 2002 (Gazz. Uff. 13 settembre 2002, n. 215), per l'anno 2002; lago Sirio, con [D.M. 22 settembre 2003](#) (Gazz. Uff. 1° ottobre 2003, n. 228), per l'anno 2003.

10. Per le acque di balneazione in prossimità delle frontiere e per quelle che le attraversano, gli obiettivi di qualità comuni, verranno determinati di concerto fra lo Stato italiano e gli Stati interessati, tenendo conto della normativa comunitaria.

11. Il primo «periodo di campionamento» di cui all'art. 2 dovrà riferirsi alla seconda stagione balneare completa successiva all'entrata in vigore del presente decreto.

Al termine della seconda stagione balneare completa entrano in vigore tutte le norme previste dal presente decreto.

Fino a tale data per il giudizio di idoneità alla balneazione si applicano le disposizioni già emanate al riguardo dal Ministero della sanità.

12. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Allegato 1

Requisiti di qualità delle acque di balneazione

	Parametri	Valore limite	Frequenza minima dei campioni (14)	Metodo d'analisi o d'ispezione
1)	Coliformi totali/100 ml	2000	Bimensile [1]	Vedi allegato 2
2)	Coliformi fecali/100 ml	100	Bimensile [1]	Vedi allegato 2
3)	Streptococchi fecali/100 ml	100	Bimensile [1]	Vedi allegato 2
4)	Salmonelle/11	0	[2]	[2]
5)	pH (15)	6 ÷ 9° [0]	Bimensile [1]	Metodo elettronico
6)	Colorazione (16)	Assenza di variazione anormale del colore [0]	Bimensile [1]	Ispezione visiva o fotometria secondo gli standard della scala Pt-Co
7)	Trasparenza m (17)	1 [0]	Bimensile [1]	Disco di Secchi
8)	Oli minerali mg/l [3]	Assenza di pellicola visibile alla superficie dell'acqua e assenza di odore ≤ 0,5	Bimensile [1]	Ispezione visiva e olfattiva Estrazione da un volume sufficiente e pesata del residuo secco
9)	Sostanze tensioattive che reagiscono al blu di metilene mg/l (lauril-solfato)[3]	Assenza di schiuma persistente ≤ 0,5	Bimensile [1]	Ispezione visiva Spettrofotometria di assorbimento al blu di metilene
10)	Fenoli mg/l (C6H5OH) [3]	Nessun odore specifico ≤ 0,05	Bimensile [1]	Verifica dell'assenza di odore specifico del fenolo Spettrofotometria di assorbimento: metodo della 4-amminoantipirina
11)	Ossigeno disciolto % saturazione O2 (18)	70 ÷ 120	Bimensile [1]	Metodo di Winkler o metodo elettrometrico
11-bis)	Enterovirus PFU/10 L (19)	0	[4]	[4]

[0] Superamento dei limiti previsti in presenza di eccezionali condizioni geografiche o geologiche.

[1] Quando le analisi effettuate negli ultimi due periodi di campionamento hanno dato costantemente risultati favorevoli per tutti i parametri del presente allegato e quando non sia intervenuto alcun fattore di deterioramento della qualità delle acque, la frequenza minima di campionamento può essere ridotta di un fattore due (20).

[2] La ricerca di salmonelle sarà effettuata quando, a giudizio dell'autorità di controllo, particolari situazioni facciano sospettare una loro eventuale presenza. In tal caso la ricerca delle salmonelle sarà effettuata mediante filtrazione su membrana, arricchimento di terreni liquidi, isolamento su terreni solidi ed identificazione.

[3] Qualora l'esame ispettivo dia un referto dubbio occorre applicare il valore limite numerico.

[4] La ricerca di enterovirus sarà effettuata quando, a giudizio delle autorità di controllo, particolari situazioni facciano sospettare una loro eventuale presenza. In tal caso la ricerca degli enterovirus sarà effettuata mediante concentrazioni a mezzo filtrazione, flocculazione o centrifugazione e conferma.

(14) Così modificata dall'art. 18, [L. 29 dicembre 2000, n. 422](#), con la decorrenza ivi indicata.

(15) In deroga al valore limite del presente parametro vedi il [D.M. 5 luglio 2002](#) e il [D.M. 22 settembre 2003](#).

(16) Parametro così modificato dall'art. 4, [D.L. 13 aprile 1993, n. 109](#).

(17) In deroga al valore limite del presente parametro vedi, per la regione Sardegna - spiaggia del Poetto, il [D.M. 5 luglio 2002](#); per la regione Umbria - lago Trasimeno, il [D.M. 8 agosto 2002](#), per l'anno 2002, e il [D.M. 22 settembre 2003](#), per l'anno 2003.

(18) Vedi, anche, l'art. 1, [D.L. 3 maggio 1985, n. 164](#) e l'art. 1, [D.L. 14 maggio 1988, n. 155](#).

(19) Parametro aggiunto dall'art. 4, [D.L. 14 maggio 1988, n. 155](#).

(20) Nota così modificata dall'art. 18, [L. 29 dicembre 2000, n. 422](#), con la decorrenza ivi indicata.

Norme tecniche

Generalità

Di norma la distanza tra due punti di prelievo adiacenti non dovrà superare i 2 km salvo a ridurla opportunamente nelle zone ad alta densità di balneazione.

Per ogni singolo punto di campionamento i prelievi potranno essere, durante il mese, opportunamente distanziati nel tempo.

I prelievi dovranno essere effettuati ad una profondità di circa 30 cm sotto il pelo libero dell'acqua ad una distanza dalla battigia tale che il fondale abbia una profondità di 80-120 cm; in corrispondenza di scogliere a picco o di fondali rapidamente degradanti i prelievi dovranno essere effettuati in punti distanti non più di metri cinque dalla scogliera o dalla battigia; per gli oli minerali i prelievi vanno effettuati in superficie.

I prelievi dovranno essere effettuati dalle ore nove alle ore quindici. I prelievi non dovranno essere effettuati durante e nei due giorni successivi all'ultima precipitazione atmosferica di rilievo ed all'ultima burrasca.

I campioni per le analisi microbiologiche dovranno essere prelevati con le comuni bottiglie sterili in uso per i campioni di acque, incartate e successivamente sterilizzate. La bottiglia dovrà essere immersa aperta e trattenuta da una pinza od altro idoneo sistema. I campioni dovranno essere trasportati in idoneo contenitore frigorifero e sottoposti ad esame al più presto e comunque entro le 24 ore.

Per ogni prelievo dovranno essere rilevati:

- a) la composizione del punto di prelievo;
- b) data e ora del prelievo;
- c) temperatura dell'aria e dell'acqua;
- d) vento direzione (provenienza in funzione dei punti cardinali) e intensità (debole, medio, forte);
- e) stato del mare o del lago (calmo, leggermente mosso, mosso) ⁽²²⁾;
- f) corrente superficiale: direzione ed intensità.

Modalità di trasmissione dei dati

Per la trasmissione dei risultati delle analisi eseguite dovrà essere utilizzato esclusivamente l'allegato modello IPA.01 (allegato 3) compilato secondo le seguenti istruzioni:

- 1) *Avvertenze generali.*

I dati numerici vanno riportati negli appositi spazi allineando le cifre a destra; le indicazioni numeriche con cifre decimali, ove previste, vanno riportate tenendo conto della virgola già prestampata tra le caselle.

Il modello va sottoscritto dal responsabile del laboratorio chimico e dal responsabile del laboratorio micrografico e nell'apposito spazio va riportata la data di compilazione della scheda.

2) *Norme di compilazione.*

Quadro A: Struttura che effettua le analisi:

presidio o servizio multizonale/laboratorio di igiene e profilassi:

denominazione della struttura come individuata nell'ambito della USL;

USL di appartenenza: codice della USL desunto dalla tabella di decodifica di cui all'allegato 4.

Quadro B: Estremi del punto di campionamento:

Regione (o provincia autonoma) - Provincia: denominazione e relativo codice sia della regione che della provincia: entrambi desunti dalla tabella di decodifica di cui all'allegato 5; per le province autonome di Trento e Bolzano il codice va riportato nel campo "Regione";

comune: denominazione e relativo codice ISTAT;

punto di prelievo: riportare il numero assegnato al punto di prelievo;

data/ora di prelievo: riportare la data sotto forma di giorno/mese/anno:

riportare l'ora del prelievo in ore e minuti primi;

acqua di balneazione: barrare la casella cui si riferisce il punto di campionamento.

Quadro C: dati ambientali del punto di prelievo:

temperatura: riportare, in gradi centigradi, la temperatura dell'aria e dell'acqua; le eventuali frazioni di grado vanno arrotondate (esempio per 15,5 riportare 16; per 20,4 riportare 20);

vento: indicare la direzione di provenienza utilizzando esclusivamente le iniziali dei quattro punti cardinali (N, S, E, W) o le possibili combinazioni delle stesse (esempio per nord-est riportare NE, per ovest-sud-ovest riportare WSW, ecc.); l'intensità del vento va riportata in metri al secondo (sono consentiti due decimali);

stato del mare/lago: barrare la casella corrispondente allo stato del mare/lago nel momento in cui si effettua il prelievo;

corrente superficiale: indicare il verso ove è diretta utilizzando le iniziali dei quattro punti cardinali o le possibili combinazioni delle stesse; l'intensità della corrente va espressa in metri al secondo (sono consentiti due decimali).

Quadro D: Analisi effettuate:

coliformi totali, coliformi fecali, streptococchi fecali/100 ml:

riportare i valori risultanti delle analisi; qualora si debba segnalare un valore superiore a quello riportato far precedere al valore il segno > (maggiore);

salmonelle: barrare la casella corrispondente all'esito della ricerca qualora sia stata effettuata;

pH: riportare il valore rilevato; sono previste due cifre intere e due cifre decimali;

colorazione: barrare la casella corrispondente al colore delle acque ("normale" in assenza di variazioni anomale del colore; "anormale" in tutti gli altri casi); trasparenza: il valore va espresso in metri e frazioni di metro;

oli minerali:

in presenza di tracce o quantità non dosabili di oli barrare la casella

N.D.

in assenza di oli riportare il valore 0,000;

in tutti gli altri casi riportare il valore risultante delle analisi;

sostanze tensioattive:

in presenza di tracce o quantità non dosabili di tensioattivi barrare la casella

N.D.

in assenza di tensioattivi riportare il valore 0,000;

in tutti gli altri casi riportare il valore risultante dalle analisi.

fenoli:

in presenza di tracce o quantità non dosabili barrare la casella

N.D.

in assenza di odore specifico riportare il valore 0,000;

in tutti gli altri casi riportare il valore risultante delle analisi;

ossigeno disciolto: riportare il valore rilevato: sono previste tre cifre intere e due cifre decimali [\(23\)](#).

Tecniche per la ricerca dei coliformi totali e coliformi fecali

Tecnica dei tubi multipli (MPN)

Si seminano 10 ml di acqua per tubo in cinque tubi di brodo lattosato concentrato 2x, ml1 di acqua per tubo in cinque tubi di brodo lattosato concentrato normale e ml 0,1 per tubo in cinque tubi di brodo lattosato concentrato normale.

Tutti i tubi in cui si sia formata, dopo 24 ore o 48 ore di incubazione a 37 °C, una qualsiasi quantità di gas, debbono essere sottoposti alle successive prove di conferma.

Per la prova di conferma dei coliformi totali, le culture positive, passate su terreno lattosiobile-verde brillante, vengono incubate a 35 - 37 °C.

Si esamina per la presenza di gas dopo 24 ± 2 e dopo 48 ± 3 ore. Vengono considerate positive le provette che hanno dato crescita con sviluppo di gas.

La densità dei coliformi totali nel campione di acqua seminato si ottiene applicando la tabella 1.

Per la prova di conferma dei coliformi fecali le colture positive passate su terreno lattosiobile-verde brillante, vengono incubate a 44 °C. Si esamina per la presenza di gas dopo 24 ± 2 ore.

Vengono considerate positive le provette che hanno dato crescita con sviluppo di gas.

La densità dei coliformi fecali nel campione di acqua seminato si ottiene analogamente applicando la tabella 1.

Preparazione dei terreni di coltura

A) Brodo lattosato:

Composizione:

estratto di carne	g	3
peptone	g	5
lattosio	g	5
acqua distillata	ml	1000
pH (dopo sterilizzazione)	=	6,8-7,0

È preferibile usare le preparazioni disidratate del commercio seguendo appropriate modalità.

Il terreno viene distribuito in tubi (mm 180 × 18 circa) contenenti una provettina capovolta che funge da campanella di raccolta per i gas (tubi da fermentazione).

Sterilizzazione in autoclave a 121 °C per 15'.

Il terreno alla concentrazione normale indicata è adatto alla semina di quantità non superiori a ml 1 per tubo.

Per la semina di volumi più elevati (10 ml) occorrerà preparare il terreno in concentrazione doppia e distribuito nelle quantità di ml 10 circa di tubi da fermentazione di maggiori dimensioni (mm 180 × 22 circa):

I tubi da fermentazione pronti per l'uso non debbono essere conservati in frigorifero per evitare che nel successivo riscaldamento durante l'incubazione, la liberazione dei gas disciolti a bassa

temperatura provochi la formazione di una bolla nel tubicino interno con conseguenti possibilità di errore al momento della lettura.

B) Brodo lattosato con bile e verde brillante:

Composizione:

peptone	g	10
lattosio	g	10
bile disidratata	g	20
verde brillante		0,0133
acqua distillata	ml	1000
pH	=	7,2

È da preferirsi l'uso del terreno in polvere del commercio seguendo appropriate modalità.

Sciogliere g 40 del terreno in polvere in ml 1000 di acqua distillata e distribuire in tubi da fermentazione come indicato per il brodo lattosato.

Per la sterilizzazione e la conservazione del terreno pronto per l'uso vale quanto riportato per il brodo lattosato.

Ricerca dei coliformi totali con la tecnica delle membrane filtranti

ml 100 o quantità inferiori [*] dell'acqua da esaminare vengono filtrati attraverso membrana utilizzando le apparecchiature da filtrazione disponibili in commercio che diano sufficienti garanzie di riproducibilità dei risultati.

Si fanno passare circa ml 20 di acqua distillata sterile per lavare la membrana filtrante.

Con apposita pinza sterile si afferra la membrana, facendo attenzione a non capovolgerla, e si depone sull'adatto terreno di coltura (M-Endo-Broth, vedi), opportunamente predisposto in piastre di Petri.

Incubare in termostato a 37 °C per 24 ore.

Vengono considerate di coliformi totali tutte le colonie rosse con riflessi metallici che si sviluppano su M-Endo-Broth.

[*] La quantità di acqua da filtrare varia con il presumibile livello di inquinamento del campione da esaminare fermo restando che il conteggio va riferito a 100 ml di campione.

Ricerca dei coliformi fecali con la tecnica delle membrane filtranti

ml 100 o quantità inferiori dell'acqua da esaminare vengono filtrati attraverso membrana utilizzando le apparecchiature da filtrazione disponibili in commercio che diano sufficienti garanzie di riproducibilità dei risultati.

Si fanno passare circa ml 20 di acqua distillata sterile per lavare la membrana filtrante.

Con apposita pinza sterile si afferra la membrana facendo attenzione a non capovolgerla e si depona sull'adatto terreno (MFC-Broth, vedi), opportunamente predisposto in piastre di Petri.

Incubare a 44,5°C per 24 ore, in bagnomaria, avvolgendo le piastre in appositi contenitori impermeabili all'acqua.

Vengono considerate di coliformi totali tutte le colonie di colore blu dopo l'incubazione in M-FC-Broth.

Preparazione dei terreni di coltura per membrane filtranti

M-Endo-Broth

Composizione:

estratto di lievito	g	6,0
peptone	g	20,0
lattosio	g	25,0
fosfato bipotassico	g	7,0
fruesina basica	g	1,0
solfito sodico	g	2,5
acqua distillata	ml	1000
Sterilizzazione a 121 °C per 5 minuti:		
pH (dopo sterilizzazione)	=	7,5

È preferibile usare le preparazioni disidratate del commercio.

Il terreno deve essere preparato giornalmente.

Il terreno pronto per l'uso deve essere impiegato utilizzando gli appositi dischi assorbenti predisposti sul fondo delle piastre.

M-PC-Broth

Composizione:

peptone	g	15,0
estratto di lievito	g	3,0
cloruro di sodio	g	5,0
lattosio	g	12,5
sali biliari	g	1,5
bleu di anilina	g	0,1
pH	=	7,4

È preferibile usare le preparazioni disidratate del commercio.

Sospendere g 3,7 del terreno base disidratato in ml 100 di acqua distillata contenente ml 1,0 di una soluzione all'1% di acido rosolico in sodio idrato 0,2 N.

Riscaldare agitando fino ad ebollizione: Raffreddare.

La soluzione di acido rosolico di cui sopra può essere conservata al buio, in frigorifero per due settimane.

Il terreno pronto per l'uso deve essere impiegato utilizzando gli appositi dischi assorbenti predisposti sul fondo delle piastre.

Ricerca degli streptococchi fecali

Tecnica nel terreno liquido

a) Prova presuntiva.

Seminare l'acqua in esame in una serie di tubi di brodo glucosato all'azide sodica (vedi). Per la quantità d'acqua da esaminare e la sua suddivisione in una o più serie di tubi, valgono i criteri adottati per la colimetria.

Incubare a 35-37 °C per 24 o 48 ore. Vengono considerati positivi i tubi torbidi.

b) Prova di conferma

Vengono sottoposti a questa prova tutti i tubi risultati positivi nella prova presuntiva dopo 24 o 48 ore di incubazione.

Da ciascun tubo positivo fare una semina abbondante in un tubo contenente brodo all'azide sodica e al violetto di etile (vedi).

Incubare a 35-37 °C per 48 ore. Vengono considerati positivi i tubi che presentino sul fondo un deposito color porpora.

Per il calcolo del numero più probabile (MPN) valgono i criteri adottati per la colimetria e quindi la tabella 1.

c) Prova finale

È consigliabile solo in casi particolari, quando cioè sussistano dubbi sulla natura dell'inquinamento e gli enterococchi siano l'unico indice di inquinamento presente e soprattutto non siano accompagnati dai coliformi. Da ogni tubo positivo di brodo all'azide sodica e al violetto di etile seminare per isolamento su terreno TTC (terreno Slanetz)

Le colonie rosse e rosa che si sviluppano su tale terreno dopo 24 ore a 35-37 °C vengono seminate in un tubo di Brain Heart infusion agar e in un tubo di Brain Heart infusion brodo; incubare a 35-37 °C per 48 ore.

Dalla coltura in terreno liquido fare un passaggio in un tubo dello stesso terreno, incubare a 45 °C per 48 ore. Prelevare una ansata della carica batterica cresciuta sul terreno solido e fare una sospensione densa in una soluzione fisiologica; aggiungere qualche goccia di acqua ossigenata e osservare se si verifica sviluppo di gas (prova della catalasi).

Gli enterococchi non possiedono catalasi come tutti gli streptococchi.

Terreni di coltura

1) Brodo glucosato all'azide sodica

Composizione:

estratto di carne	g	4,5
peptone (triptone, polipeptone e altro simile)	g	15
glucosio	g	7,5
sodio cloruro	g	7,5
azide sodica (azoturo di sodio)	g	0,2
acqua distillata	ml	1000

Sterilizzazione a 121° per 15':

pH (dopo sterilizzazione)	=	7,2
---------------------------	---	-----

Per la semina di quantità di acqua superiori a ml 1, il terreno viene preparato a concentrazione maggiore, analogamente a quanto indicato a proposito della colimetria.

2) Brodo all'azide sodica e al violetto di etile

Da preferire l'impiego del terreno già preparato in forma disidratata.

Composizione:

peptone (triptone, tripticase o latro equivalente)	g	10
glucosio	g	5
sodio cloruro	g	5
fosfato bipotassico	g	2,7
azide sodica	g	0,4
violetto di etile	g	0,00083
acqua distillata	ml	1000

Sterilizzazione a 121° per 15':

pH (dopo sterilizzazione)	=	7,0
---------------------------	---	-----

3) Terreno al TTC (M-enterococcus agar) o terreno di Slanetz

Da preferire l'impiego del terreno già preparato in forma disidratata.

Composizione:

peptone (triptone, tripticase o latro equivalente)	g	20
estratto di carne	g	5
glucosio	g	2
fosfato bipotassico	g	4
azide sodica	g	0,4
agar	g	10 - 15
2,3,5 trifenil-tetrazolio-cloruro	g	0,1
acqua distillata	ml	1000

Disciogliere per ebollizione e distribuire in piastre di Petri.

Non sterilizzare in autoclave.

Tecnica delle membrane filtranti (24)

La quantità di acqua da filtrare varia con il grado presumibile di inquinamento del campione in esame; è sconsigliabile filtrare 100 ml o 10 ml [*].

Dopo aver filtrato la quantità stabilita di acqua, la membrana viene posta sulla superficie del terreno al TTC (terreno di Slanetz) precedente versato e lasciato solidificare in una piastra di Petri del diametro di almeno 60 mm.

Incubare a 35-37 °C per 48 ore. Le colonie rosa o rosse che si sviluppano in tali condizioni sono considerate di enterococco. Se si ritiene necessario le colonie possono essere sottoposte alla prova finale, già descritta a proposito della tecnica in terreno liquido.

[*] La quantità di acqua da filtrare varia con il presumibile livello di inquinamento del campione da esaminare fermo restando che il conteggio va riferito a 100 ml di campione.

Numero di tubi positivi su			Indice MPN per 100/ml
5 da 10 ml	5 da 1ml	5 da 0,1 ml	
0	0	1	2
0	1	0	2
0	2	0	4
1	0	0	2
1	0	1	4
1	1	0	4
1	1	1	6
1	2	0	6
2	0	0	5
2	0	1	7
2	1	0	7
2	1	1	9
2	2	0	9
2	3	0	12
3	0	0	8
3	0	1	11
3	1	0	11
3	1	1	14
3	2	0	14
3	2	1	17
3	3	0	17
4	0	0	13
4	0	1	17
4	1	0	17
4	1	1	21
4	1	2	26
4	2	0	22
4	2	1	26
4	3	0	27
4	3	1	33
4	4	0	34
5	0	0	23

5	0	1	31
5	0	2	43
5	1	0	33
5	1	1	46
5	1	2	63
5	2	0	49
5	2	1	70
5	2	2	94
5	3	0	79
5	3	1	109
5	3	2	141
5	3	3	175
5	4	0	130
5	4	1	172
5	4	2	221
5	4	3	278
5	4	4	345
5	5	0	240
5	5	1	348
5	5	2	542
5	5	3	918
5	5	4	1.609

(21) Ad integrazione delle norme tecniche di cui al presente allegato vedi il [D.M. 29 gennaio 1992](#).

(22) Lettera così sostituita dall'articolo unico, [D.M. 30 gennaio 1986](#) (Gazz. Uff. 17 febbraio 1986, n. 39).

(23) Capitolo aggiunto dall'articolo unico, [D.M. 30 gennaio 1986](#) (Gazz. Uff. 17 febbraio 1986, n. 39).

(24) In alternativa alla prova finale citata nella presente tecnica vedi l'articolo unico, [D.M. 12 agosto 1985](#).



RILEVAZIONE RISULTATI DELLE ANALISI DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE

[D.P.R. 9 GIUGNO 1982, N. 470]

A STRUTTURA CHE EFFETTUA LE ANALISI

PRESIDIO O SERVIZIO MULTIZONALE/LABORATORIO
DI IGIENE E PROFILASSI _____

1 U.S.L. DI APPARTENENZA _____

DENOMINAZIONE _____ CODICE _____

B ESTREMI DEL PUNTO DI CAMPIONAMENTO

3 REGIONE _____

DENOMINAZIONE _____ CODICE _____

5 PROVINCIA _____

DENOMINAZIONE _____ CODICE _____

4 COMUNE _____

DENOMINAZIONE _____ CODICE _____

1 PUNTO DI PRELIEVO _____

NUMERO _____

6 DATA/ORA DI PRELIEVO _____

GG MM AA IIII MM

7 ACQUA DI BALNEAZIONE

MARE LAGO FIUME

C DATI AMBIENTALI DEL PUNTO DI PRELIEVO

8 TEMPERATURA

ARIA _____ °C ACQUA _____ °C

9 VENTO

DIREZIONE _____ INTENSITÀ m/s _____

10 STATO DEL MARE/LAGO

CALMO LEGGERMENTE MOSSO MOSSO

11 CORRENTE SUPERFICIALE

DIREZIONE _____ INTENSITÀ m/s _____

D ANALISI EFFETTUATE

12 COLIFORMI TOTALI/100 ml _____

13 COLIFORMI FECALI/100 ml _____

14 STREPTOCOCCI FECALI/100 ml _____

15 SALMONELLE/ 11 _____ PRESENTI ASSENTI

16 PH _____

17 COLORAZIONE _____ NORMALE ANORMALE

18 TRASPARENZA m _____

19 OLI MINERALI mg/l _____ N.D. / _____

20 SOSTANZE TENSIOATTIVE mg/l _____ N.D. / _____

21 FENOLI mg/l _____ N.D. / _____

22 OSSIGENO DISCIOLTO (% SATURAZIONE O₂) _____

DATA DI COMPILAZIONE _____

IL DIRETTORE
DEL LABORATORIO CHIMICO

IL DIRETTORE
DEL LABORATORIO MICROGRAFICO

(25) Allegato aggiunto ai sensi di quanto previsto dall'articolo unico, [D.M. 30 gennaio 1986](#) (Gazz. Uff. 17 febbraio 1986, n. 39).

Tabella di decodifica delle unità sanitarie locali

PIEMONTE	
Denominazione USL	Codice USL
0001 - Torino centro	001
0024 - Collegno-Grugliasco	024
0025 - Rivoli	025
0026 - Venaria	026
0027 - Ciriè	027
0028 - Settimo Torinese	028
0029 - Gassino Torinese	029
0030 - Chieri	030
0031 - Carmagnola	031
0032 - Moncalieri	032
0033 - Nichelino	033
0034 - Orbassano	034
0035 - Giaveno	035
0036 - Susa	036
0037 - Lanzo Torinese	037
0038 - Cuorgnè	038
0039 - Chivasso	039
0040 - Ivrea	040
0041 - Caluso	041
0042 - Perosa Argentina	042
0043 - Torre Pellice	043
0044 - Pinerolo	044
0045 - Vercelli	045
0046 - Santhià	046
0047 - Biella	047
0048 - Cossato	048
0049 - Borgosesia	049
0050 - Gattinara	050
0051 - Novara	051
0052 - Galliate	052
0053 - Arona	053
0054 - Borgomanero	054
0055 - Pallanza	055
0056 - Domodossola	056
0057 - Omegna	057
0058 - Cuneo	058
0059 - Dronero	059
0060 - Borgo S. Dalmazzo	060
0061 - Savigliano	061
0062 - Fossano	062
0063 - Saluzzo	063
0064 - Bra	064

0065 - Alba	065
0066 - Mondovì	066
0067 - Ceva	067
0068 - Asti	068
0069 - Nizza Monferrato	069
0070 - Alessandria	070
0071 - Valenza	071
0072 - Tortona	072
0073 - Novi Ligure	073
0074 - Ovada	074
0075 - Acqui Terme	075
0076 - Casale Monferrato	076
VALLE D'AOSTA	
Denominazione USL	Codice USL
0001 - Aosta	001
LOMBARDIA	
Denominazione USL	Codice USL
0001 - Luino	001
0002 - Cittiglio	002
0003 - Varese	003
0004 - Arcisate	004
0005 - Angera	005
0006 - Gallarate	006
0007 - Tradate	007
0008 - Busto Arsizio	008
0009 - Saronno	009
0010 - Olgiate Comasco	010
0011 - Como	011
0012 - Cantù	012
0013 - Giussano	013
0014 - Merate	014
0015 - Ponte Lambro	015
0016 - Lecco	016
0017 - Bellano	017
0018 - Menaggio	018
0019 - Dongo	019
0020 - Chiavenna	020
0021 - Morbegno	021
0022 - Sondrio	022
0023 - Tirano	023
0024 - Bormio	024

0025 - Clusone	025
0026 - Albino	026
0027 - Zogno	027
0028 - Ponte S. Pietro	028
0029 - Bergamo	029
0030 - Seriate	030
0031 - Lovere	031
0032 - Treviglio	032
0033 - Romano Lombardo	033
0034 - Chiari	034
0035 - Palazzolo Oglio	035
0036 - Iseo	036
0037 - Breno	037
0038 - Gardone Val Trompia	038
0039 - Nozza	039
0040 - Salò	040
0041 - Brescia	041
0042 - Orzinuovi	042
0043 - Leno	043
0044 - Montichiari	044
0045 - Asola	045
0046 - Guidizzolo	046
0047 - Mantova	047
0048 - Ostiglia	048
0049 - Suzzara	049
0050 - Viadana	050
0051 - Cremona	051
0052 - Casalmaggiore	052
0053 - Crema	053
0054 - Codogno	054
0055 - Sant'Angelo Lodigiano	055
0056 - Lodi	056
0057 - Melegnano	057
0058 - Cernusco sul Naviglio	058
0059 - Cassano d'Adda	059
0060 - Vimercate	060
0061 - Cerate Brianza	061
0062 - Meda	062
0063 - Desio	063
0064 - Monza	064
0065 - Sesto S. Giovanni	065
0066 - Cinisello Balsamo	066
0067 - Garbagnate Milanese	067
0068 - Rho	068
0069 - Parabiago	069
0070 - Legnano	070
0071 - Castano Primo	071
0072 - Magenta	072
0073 - Abbiategrasso	073
0074 - Corsico	074
7501 - Milano	075
0076 - Rozzano	076
0077 - Pavia	077

0078 - Vigevano	078
0079 - Voghera	079
0080 - Campione d'Italia	080
7502 - Milano	081
7503 - Milano	082
7504 - Milano	083
7505 - Milano	084
7506 - Milano	085
7507 - Milano	086
7508 - Milano	087
7509 - Milano	088
7510 - Milano	089
7511 - Milano	090
7512 - Milano	091
7513 - Milano	092
7514 - Milano	093
7515 - Milano	094
7516 - Milano	095
7517 - Milano	096
7518 - Milano	097
7519 - Milano	098
7520 - Milano	099
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	
Denominazione USL	Codice USL
0001 - Centro Sud Bolzano	001
0002 - Ovest Merano	002
0003 - Nord Bressanone	003
0004 - Est Brunico	015
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	
Denominazione USL	Codice USL
0001 - Val di Fiemme	004
0002 - Valle di Primiero	005
0003 - Bassa Valsugana e Tesino	006
0004 - Alta Valsugana	007
0005 - Valle dell'Adige	008
0006 - Valle di Non	009
0007 - Val di Sole	010
0008 - Delle Giudicarie	011
0009 - Alto Garda e Ledro	012
0010 - Vallagarina	013
0011 - Ladino di Fassa	014

VENETO	
Denominazione USL	Codice USL
0001 - Pieve di C.	001
0002 - Agordo	002
0003 - Belluno	003
0004 - Feltre	004
0005 - Bassano del Grappa	005
0006 - Thiene	006
0007 - Valdagno	007
0008 - Vicenza	008
0009 - Noventa Vicentina	009
0010 - Treviso	010
011 - Oderzo	011
0012 - Pieve di Soligo	012
0013 - Asolo	013
0014 - Portogruaro	014
0015 - S. Donà di Piave	015
0016 - Venezia	016
0017 - Mirano	017
0018 - Dolo	018
0019 - Cittadella	019
0020 - Camposampiero	020
0021 - Padova	021
0022 - Este	022
0023 - Conselve	023
0024 - Colognola ai Colli	024
0025 - Verona	025
0026 - Bussolengo	026
0027 - Bovolone	027
0028 - Legnago	028
0029 - Badia Polesine	029
0030 - Rovigo	030
0031 - Adria	031
0032 - Chioggia	032
0033 - Isola della Scala	033
0034 - Arzignano	034
0035 - Asiago	035
0036 - Venezia Terraferma	036
FRIULI-VENEZIA GIULIA	
Denominazione USL	Codice USL
0001 - Triestina	001

0002 - Goriziana	002
0003 - Carnica	003
0004 - Gemonese	004
0005 - Cividalese	005
0006 - Sandanielese	006
0007 - Udinese	007
0008 - Bassa Friulina	008
0009 - Sanvitese	009
0010 - Maniaghese e Spilimberghese	010
0011 - Pordenone	011
0012 - Del Livenza Sacile	012
LIGURIA	
Denominazione USL	Codice USL
0001 - Ventimiglia	001
0002 - Sanremo	002
0003 - Imperia	003
0004 - Albenga	004
0005 - Pietra Ligure	005
0006 - Carcare	006
0007 - Savona	007
0008 - Voltri	008
0009 - Sestri Ponente	009
0010 - Bolzaneto	010
0011 - Sampierdarena	011
0012 - Genova	012
0013 - Genova	013
0014 - Genova	014
0015 - Genova	015
016 - Genova	016
0017 - Rapallo	017
0018 - Chiavari	018
0019 - La Spezia	019
0020 - Sarzana	020
EMILIA-ROMAGNA	
Denominazione USL	Codice USL
0001 - Castelsangiovanni	001
0002 - Piacenza	002
0003 - Fiorenzuola d'Arda	003
0004 - Parma	004
0005 - Fidenza	005
0006 - Valtaro Valceno	006

0007 - Langhirano	007
0008 - Montecchio Emilia	008
0009 - Reggio Emilia	009
0010 - Guastalla	010
0011 - Coreggio	011
0012 - Scandiano	012
0013 - Castelnuovo ne' Monti	013
0014 - Carpi	014
0015 - Finale Emilia	015
0016 - Modena	016
0017 - Sassuolo	017
0018 - Pavullo nel Frignano	018
0019 - Vignola	019
0020 - Casalecchio di Reno	020
0021 - Porretta Terme	021
0022 - San Lazzaro di Savena	022
0023 - Imola	023
0024 - Budrio	024
0025 - S. Giorgio di piano	025
0026 - S. Giovanni di Persiceto	026
0027 - Bologna ovest	027
0028 - Bologna nord	028
0029 - Bologna est	029
0030 - Centro	030
0031 - Ferrara	031
0032 - Portomaggiore	032
0033 - Codigoro	033
0034 - Copparo	034
0035 - Ravenna	035
0036 - Lugo	036
0037 - Faenza	037
0038 - Forlì	038
0039 - Cesena	039
0040 - Rimini nord	040
0041 - Riccione	041
TOSCANA	
Denominazione USL	Codice USL
0001 - Lunigiana	001
0002 - Area di Massa e Carrara	002
0003 - Versilia	003
0004 - Garfagnana	004
0005 - Media Valle del Serchio	005
0006 - Piana di Lucca	006
0007 - Val di Nievole	007
0008 - Area Pistoiese	008
0009 - Area Pratese	009
10/A - Firenze area Fiorentina A	010

10/B - Firenze area Fiorentina B	011
10/C - Firenze area Fiorentina C	012
10/D - Firenze area Fiorentina D	013
10/E - Firenze area Fiorentina E	014
10/F - Firenze area Fiorentina F	015
10/G - Firenze area Fiorentina G	016
10/H - Chianti Fiorentino	017
0011 - Mugello-Valdisieve	018
0012 - Area Pisana	019
0013 - Area Livornese	020
0014 - Bassa Val di Cecina	021
0015 - Alta Val di Cecina	022
0016 - Val d'Era	023
0017 - Valdarno Inferiore	024
0018 - Bassa Val d'Elsa	025
0019 - Alta Val d'Elsa	026
20/A - Valdarno Superiore sud	027
20/B - Valdarno Superiore nord	028
0021 - Cesentino	029
0022 - Val Tiberina	030
0023 - Area Aretina nord	031
0024 - Val di Chiana est	032
0025 - Val di Cornia	033
0026 - Arcipelago Toscano	034
0027 - Colline Metallifere	035
0028 - Area Grossetana	036
0029 - Colline dell'Albenga	037
0030 - Area Senese	038
0031 - Val di Chiana	039
0032 - Amiata	040
UMBRIA	
Denominazione USL	Codice USL
0001 - Alta Valle del Tevere	001
0002 - Altochiascio Gubbio	002
0003 - Perugino	003
0004 - Valle Umbra nord	004
0005 - Valle Umbra sud	005
0006 - Trasimeno	006
0007 - Media Valle del Tevere	007
0008 - Spolefino	008
0009 - Valnerina	009
0010 - Orvietano	010
0011 - Basso Tevere Umbro	011
0012 - Conca Ternana	012
MARCHE	

Denominazione USL	Codice USL
0001 - Novafeltria	001
0002 - Macerata Feltria	002
0003 - Pesaro	003
0004 - Fano	004
0005 - Urbino	005
0006 - Fossombrone	006
0007 - Cagli	007
0008 - Sanigallia	008
0009 - Falconara	009
0010 - Jesi	010
0011 - Fabriano	011
0012 - Ancona	012
0013 - Osimo	013
0014 - Recanati	014
0015 - Macerata	015
0016 - Civitanova Marche	016
0017 - Porto Sant'Elpidio	017
0018 - S. Severino Marche	018
0019 - Tolentino	019
0020 - Camerino	020
0021 - Fermo	021
0022 - S. Benedetto del Tronto	022
0023 - Amandola	023
0024 - Ascoli Piceno	024
LAZIO	
Denominazione USL	Codice USL
VT01 - Montefiascone	001
VT02 - Tarquinia	002
VT03 - Viterbo	003
VT04 - Vetralla	004
VT05 - Civitacastellana	005
RI01 - Rieti	006
RI02 - Poggio Mirteto	007
RI03 - Fiumata Petrella Salto	008
RM01 - Esquilino	009
RM02 - Flaminio	010
RM03 - Macao	011
RM04 - Montesacro Tufello	012
RM05 - Italia	013
RM06 - Torpignattara	014
RM07 - Prenestino	015
RM08 - Casilino	016

RM09 - Appio	017
RM10 - Tuscolano	018
RM11 - Ostiense	019
RM12 - Colle di Mezzo	020
RM13 - Ostia Lido	021
RM14 - Fiumicino	022
RM15 - Portuense	023
RM16 - Monteverde	024
RM17 - Trionfale	025
RM18 - Centro	026
RM19 - Primavalle	027
RM20 - Cassia	028
RM21 - Civitavecchia	029
RM22 - Bracciano	030
RM23 - Riano	031
RM24 - Monterotondo	032
RM25 - Guidonia	033
RM26 - Tivoli	034
RM27 - Subiaco	035
RM28 - Palestrina	036
RM29 - Frascati	037
RM30 - Colleferro	038
RM31 - Velletri	039
RM32 - Ciampino	040
RM33 - Pomezia	041
RM34 - Genzano	042
RM35 - Nettuno	043
LT01 - Aprilia	044
LT02 - Cisterna	045
LT03 - Latina	046
LT04 - Priverno	047
LT05 - Terracina	048
LT06 - Formia	049
FR01 - Anagni	050
FR02 - Alatri	051
FR03 - Ferentino	052
FR04 - Frosinone	053
FR05 - Ceccano	054
FR06 - Ceprano	055
FR07 - Sora	056
FR08 - Atina	057
FR09 - Pontecorvo	058
FR10 - Cassino	059
ABRUZZO	
Denominazione USL	Codice USL
0001 - Atri	001
0002 - Avezzano	002

0003 - Castel di Sangro	003
0004 - Chieti	004
0005 - Giulianova	005
0006 - L'Aquila	006
0007 - Lanciano	007
0008 - S. Omero	008
0009 - Ortona	009
0010 - Penne	010
0011 - Pescara	011
0012 - Popoli	012
0013 - Sulmona	013
0014 - Teramo	014
0015 - Vasto	015
MOLISE	
Denominazione USL	Codice USL
0001 - Venafro	001
0002 - Agnone	002
0003 - Isernia	003
0004 - Boiano	004
0005 - Campobasso	005
0006 - Larino	006
0007 - Termoli	007
CAMPANIA	
Denominazione USL	Codice USL
0001 - Ariano Lario	001
0002 - S. Angelo dei Lombardi	002
0003 - Atripalda	003
0004 - Avellino	004
0005 - Benevento	005
0006 - Airola	006
0007 - Telese	007
0008 - Morcone	008
0009 - S. Bartolomeo in Galdo	009
0010 - Teano	010
0011 - Vairano Scalo	011
0012 - Piedimonte Matese	012
0013 - Sessa Aurunca	013
0014 - Capua	014
0015 - Caserta	015
0016 - Maddaloni	016
0017 - Marcianise	017

0018 - S. Maria Capua Vetere	018
0019 - Casal di Principe	019
0020 - Aversa	020
0021 - Ischia	021
0022 - Pozzuoli	022
0023 - Giugliano in Campania	023
0024 - Frattamaggiore	024
0025 - Afragola	025
0026 - Casoria	026
0027 - Pomigliano d'Arco	027
0028 - Nola	028
0029 - Pollena Trocchia	029
0030 - Portici	030
0031 - San Gergio a Cremano	031
0032 - Torre del Greco	032
0033 - San Giuseppe Vesuviano	033
0034 - Pompei	034
0035 - Castellammare di Stabia	035
0036 - Sant'Agello	036
0037 - Napoli	037
0038 - Napoli	037
0038 - Napoli	038
0039 - Napoli	039
0040 - Napoli	040
0041 - Napoli	041
0042 - Napoli	042
0043 - Napoli	043
0044 - Napoli	044
0045 - Napoli	045
0046 - Napoli	046
0047 - Mercato S. Severino	047
0048 - Cava dei Tirreni	048
0049 - Amalfi	049
0050 - Nocera inferiore	050
0051 - Scafati	051
0052 - Sarno	052
0053 - Salerno	053
0054 - Battipaglia	054
0055 - Eboli	055
0056 - Contursi - Valva	056
0057 - Padula - Sala C.	057
0058 - Roccadaspide	058
0059 - Vallo della Lucania	059
0060 - Agropoli	060
0061 - Sapri	061
PUGLIA	
Denominazione USL	Codice USL

FG01 - Torremaggiore	001
FG02 - San Severo	002
FG03 - S. Giov. Rotondo	003
FG04 - Vieste	004
FG05 - Manfredonia	005
FG06 - Lucera	006
FG07 - Troia	007
FG08 - Foggia	008
FG09 - Accadia	009
FG10 - Cerignola	010
FG11 - Trinitapoli	011
BA01 - Barletta	012
BA02 - Canosa	013
BA03 - Andria	014
BA04 - Trani	015
BA05 - Corato	016
BA06 - Molfetta	017
BA07 - Altamura	018
BA08 - Bitonto	019
BA09 - Bari	020
BA10 - Bari	021
BA11 - Bari	022
BA12 - Modugno	023
BA13 - Triggiano	024
BA14 - Acquaviva	025
BA15 - Mola	026
BA16 - Monopoli	027
BA17 - Gioia del Colle	028
BA18 - Putignano	029
TA01 - Castellaneta	030
TA02 - Massafra	031
TA03 - Martina Franca	032
TA04 - Taranto	033
TA05 - Taranto	034
TA06 - Grottaglie	035
TA07 - Manduria	036
BR01 - Fasano	037
BR02 - Ostuni	038
BR03 - Francavilla Fontana	039
BR04 - Brindisi	040
BR05 - Mesagne	041
BR06 - S. Pietro Vernotico	042
LE01 - Lecce	043
LE02 - Campisalentina	044
LE03 - Copertino	045
LE04 - S. Cesario di Lecce	046
LE05 - Martano	047
LE06 - Nardò	048
LE07 - Galatina	049
LE08 - Maglie	050
LE09 - Poggiardo	051
LE10 - Ugento	052
LE11 - Casarano	053

LE12 - Tricase	054
LE13 - Gallipoli	055
BASILICATA	
Denominazione USL	Codice USL
0001 - Venosa	001
0002 - Potenza	002
0003 - Villa d'Agri di Marsicovetere	003
0004 - Lagonegro	004
0005 - Senise	005
0006 - Matera	006
0007 - M. Jonico	007
CALABRIA	
Denominazione USL	Codice USL
0001 - Praia a Mare	001
0002 - Castrovillari	002
0003 - Trebisacce	003
0004 - S. Marco Argentano	004
0005 - Corigliano Scalo	005
0006 - Acri	006
0007 - Possano Scalo	007
0008 - Rende	008
0009 - Cosenza	009
0010 - Cetraro	010
0011 - Amantea	011
0012 - Rogliano	012
0013 - S. Giovanni in Fiore	013
0014 - Cirò Marina	014
0015 - Botricello	015
0016 - Crotone	016
0017 - Lamezia Terme	017
0018 - Catanzaro	018
0019 - Chiaravalle Centrale	019
0020 - Soverato	020
0021 - Serra San Bruno	021
0022 - Vibo Valentini	022
0023 - Tropea	023
0024 - Siderno	024
0025 - Polistena	025
0026 - Gioia Tauro	026
0027 - Taurianova	027
0028 - Locri	028

0029 - Villa S. Giovanni	029
0030 - Melito Porto Salvo	030
0031 - Reggio Calabria	031
SICILIA	
Denominazione USL	Codice USL
0001 - Trapani	001
0002 - Pantelleria	002
0003 - Marsala	003
0004 - Mazara del Vallo	004
0005 - Castelvetrano	005
0006 - Alcamo	006
0007 - Sciacca	007
0008 - Ribera	008
0009 - Bivona	009
0010 - Casteltermini	010
0011 - Agrigento	011
0012 - Canicati	012
0013 - Licata	013
0014 - San Cataldo	014
0015 - Mussomeli	015
0016 - Caltanissetta	016
0017 - Gela	017
0018 - Nicosia	018
0019 - Enna	019
0020 - Agira	020
0021 - Piazza Amerina	021
0022 - Vittoria	022
0023 - Ragusa	023
0024 - Modica	024
0025 - Noto	025
0026 - Siracusa	026
0027 - Augusta	027
0028 - Lentini	028
0029 - Caltagirone	029
0030 - Palagonia	030
0031 - Paternò	031
0032 - Adrano	032
0033 - Gravina di Catania	033
0034 - Catania	034
0035 - Catania	035
0036 - Catania	036
0037 - Acireale	037
0038 - Giarre	038
0039 - Bronte	039
0040 - Taormina	040
0041 - Messina	041
0042 - Messina	042

0043 - Milazzo	043
0044 - Lipari	044
0045 - Barcellona Pozzo di Gotto	045
0046 - Patti	046
0047 - Mistretta	047
0048 - Sant'Agata di Militello	048
0049 - Cefalù	049
0050 - Petralia Sottana	050
0051 - Termini Imerese	051
0052 - Bagheria	052
0053 - Corleone	053
0054 - Lercara Friddi	054
0055 - Partinico	055
0056 - Carini	056
0057 - Misilmeri	057
0058 - Palermo	058
0059 - Palermo	059
0060 - Palermo	060
0061 - Palermo	061
0062 - Palermo	062
SARDEGNA	
Denominazione USL	Codice USL
0001 - Sassari	001
0002 - Alghero	002
0003 - Tempio Pausania	003
0004 - Olbia	004
0005 - Ozieri	005
0006 - Macomer	006
0007 - Nuoro	007
0008 - Siniscola	008
0009 - Lanusei	009
0010 - Sorgono	010
0011 - Isili	011
0012 - Ghilarza	012
0013 - Oristano	013
0014 - Ales	014
0015 - Guspini	015
0016 - Iglesias	016
0017 - Carbonia	017
0018 - Senorbi	018
0019 - Sanluri	019
0020 - Cagliari	020
0021 - Cagliari	021
0022 - Quartu Sant'Elena	022

(26) Allegato aggiunto ai sensi di quanto previsto dall'articolo unico, [D.M. 30 gennaio 1986](#) (Gazz. Uff. 17 febbraio 1986, n. 39).

Allegato 5 ⁽²⁷⁾

Tabella di decodifica delle unità sanitarie locali

	Codice
<i>Regione Piemonte</i>	010
Provincia di Torino	01
Provincia di Vercelli	02
Provincia di Novara	03
Provincia di Cuneo	04
Provincia di Asti	05
Provincia di Alessandria	06
<i>Regione Valle d'Aosta</i>	020
Provincia di Aosta	07
<i>Regione Lombardia</i>	030
Provincia di Varese	12
Provincia di Como	13
Provincia di Sondrio	14
Provincia di Milano	15
Provincia di Bergamo	16
Provincia di Brescia	17
Provincia di Pavia	18
Provincia di Cremona	19
Provincia di Mantova	20
<i>Provincia autonoma di Bolzano</i>	041
<i>Provincia autonoma di Trento</i>	042
<i>Regione Veneto</i>	050
Provincia di Verona	23
Provincia di Vicenza	24
Provincia di Belluno	25
Provincia di Treviso	26
Provincia di Venezia	27
Provincia di Padova	28
Provincia di Rovigo	29
<i>Regione Friuli-Venezia Giulia</i>	060
Provincia di Pordenone	93
Provincia di Udine	30
Provincia di Gorizia	31
Provincia di Trieste	32
<i>Regione Liguria</i>	070

Provincia di Imperia	08
Provincia di Savona	09
Provincia di Genova	10
Provincia di La Spezia	11
<i>Regione Emilia-Romagna</i>	080
Provincia di Piacenza	33
Provincia di Parma	34
Provincia di Reggio Emilia	35
Provincia di Modena	36
Provincia di Bologna	37
Provincia di Ferrara	38
Provincia di Ravenna	39
Provincia di Forlì	40
<i>Regione Toscana</i>	090
Provincia di Massa - Carrara	45
Provincia di Lucca	46
Provincia di Pistoia	47
Provincia di Firenze	48
Provincia di Livorno	49
Provincia di Pisa	50
Provincia di Arezzo	51
Provincia di Siena	52
Provincia di Grosseto	53
<i>Regione Umbria</i>	100
Provincia di Perugia	54
Provincia di Terni	55
<i>Regione Marche</i>	110
Provincia di Pesaro Urbino	41
Provincia di Ancona	42
Provincia di Macerata	43
Provincia di Ascoli Piceno	44
<i>Regione Lazio</i>	120
Provincia di Viterbo	56
Provincia di Rieti	57
Provincia di Roma	58
Provincia di Latina	59
Provincia di Frosinone	60
<i>Regione Abruzzo</i>	130
Provincia di L'Aquila	66
Provincia di Teramo	67
Provincia di Pescara	68
Provincia di Chieti	69
<i>Regione Molise</i>	140
Provincia di Isernia	94
Provincia di Campobasso	70

<i>Regione Campania</i>	150
Provincia di Caserta	61
Provincia di Benevento	62
Provincia di Napoli	63
Provincia di Avellino	64
Provincia di Salerno	65
<i>Regione Puglia</i>	160
Provincia di Foggia	71
Provincia di Bari	72
Provincia di Taranto	73
Provincia di Brindisi	74
Provincia di Lecce	75
<i>Regione Basilicata</i>	170
Provincia di Potenza	76
Provincia di Matera	77
<i>Regione Calabria</i>	180
Provincia di Cosenza	78
Provincia di Catanzaro	79
Provincia di Reggio Calabria	80
<i>Regione Sicilia</i>	190
Provincia di Trapani	81
Provincia di Palermo	82
Provincia di Messina	83
Provincia di Agrigento	84
Provincia di Caltanissetta	85
Provincia di Enna	86
Provincia di Catania	87
Provincia di Ragusa	88
Provincia di Siracusa	89
<i>Regione Sardegna</i>	200
Provincia di Sassari	90
Provincia di Nuoro	91
Provincia di Oristano	95
Provincia di Cagliari	92

(27) Allegato aggiunto ai sensi di quanto previsto dall'articolo unico, [D.M. 30 gennaio 1986](#) (Gazz. Uff. 17 febbraio 1986, n. 39).
